



Consiglio della Provincia  
Autonoma di Trento



Ufficio Garante dei  
Diritti dei Minori - PAT

# AVRO' CURA DI TE

FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI

## La tutela dei minori stranieri non accompagnati

**Relatore**

**Avv. Giorgio Battisti**

**Referente legale**

**dell'Area Minori stranieri ed Asilo di Cinformi**

**Responsabile del Progetto**


**Tutela dei minori stranieri di Atas Onlus**

**Tel. +39 0461 491869**

**Email: [giorgio.battisti@cinformi.it](mailto:giorgio.battisti@cinformi.it)**

## GLI ARGOMENTI TRATTATI:

- IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)
- LA PRIMA E LA SECONDA ACCOGLIENZA
- IL SAI, “SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE”
- ATTIVITÀ E SERVIZI SPECIFICI PER I MSNA
- IL VADEMECUM OPERATIVO DELL'EASO, “EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE”, INSIEME AL MINISTERO DELL'INTERNO
- LA RICHIESTA DI PARERE ALLA DG IMMIGRAZIONE DEL MLPS PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ
- IL PRIMO COLLOQUIO CON IL MINORE
- LA RICHIESTA DI ASILO E LA PROCEDURA DUBLINO
- LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO



Si definisce minore straniero non accompagnato (msna) “il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

Pertanto, il msna in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente, deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art 403 del c.c.: “Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione” (art. 403 c.c.).




SONO PREVISTE UNA FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA IN STRUTTURE GOVERNATIVE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE E UN'ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO NELL'AMBITO DEL SAI.

LA PRIMA ACCOGLIENZA È ASSICURATA IN CENTRI ATTIVATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO, GESTITI DA QUEST'ULTIMO ANCHE IN CONVENZIONE CON GLI ENTI LOCALI FINANZIATI A VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI). AD OGGI, SONO ATTIVI 6 PROGETTI DI PRIMA ACCOGLIENZA FAMI, DI CUI 5 IN SICILIA E 1 IN MOLISE, PER UN TOTALE DI 275 POSTI IN ACCOGLIENZA CHE TERMINERANNO LE LORO ATTIVITÀ IL 31 DICEMBRE 2021.

DAL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEL MINORE, ASSICURANO, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, COMUNQUE NON ECCEDENTE I 30 GIORNI, SERVIZI SPECIALISTICI FINALIZZATI AL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELLO STESSO IN CENTRI DI SECONDO LIVELLO DEL SAI.






# SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE





MINISTERO  
DELL'INTERNO

Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione -. La nuova norma prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.




Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Nell'ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza; al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all'integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.





In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3).


Infine, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a coloro con età superiore ai quattordici anni (art. 19, comma 3 bis).







LA SECONDA ACCOGLIENZA, PREVISTA NELL'AMBITO DELLA RETE SAI, FINANZIATA CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, FORNISCE AL MINORE, ANCHE NON RICHIEDENTE ASILO, IN MISURA GRADUALE E ATTRAVERSO PROGETTI INDIVIDUALI CHE TENGONO CONTO DEL SUO VISSUTO E DELLE SUE ATTITUDINI, GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERE LA PROPRIA INDIPENDENZA LAVORATIVA, SOCIALE E CULTURALE, CONTEMPLANDO ANCHE PROGETTI IN GRADO DI FARSI CARICO DI PARTICOLARI VULNERABILITÀ. LA LORO PERMANENZA È GARANTITA FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ E PER I SUCCESSIVI SEI MESI, SALVO ULTERIORI PROROGHE CONCESSE PER COMPLETARE IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE AVVIATO.





È previsto che il minore non sia mai privo di tutela: nelle more della nomina del tutore, il responsabile della struttura di accoglienza cui è stato affidato il minore ai sensi dell'art. 403 c.c. è sempre presente a supporto dello stesso. Per evitare eventuali conflitti di interesse, la L.184/83 art.3 comma 2, esclude che lo stesso possa essere nominato tutore.







Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati previsti dall'art 35 D.M. 18 novembre 2019.


Fermi restando i servizi minimi indicati all'art. 34 e in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, i progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere:


a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;






b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;





c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;


d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.






MINISTERO  
DELL'INTERNO

L'EASO, L'EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE E IL MINISTERO DELL'INTERNO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 130 DEL 21 OTTOBRE 2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 173 DEL 18/12/2020, HANNO REALIZZATO UN VADEMECUM OPERATIVO PER LA PRESA IN CARICO E L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.




I msna godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari e di seguito si richiamano sinteticamente le tutele che la normativa vigente e il vademecum operativo riservano ai msna:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione, tranne che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, comunque, solo in assenza di rischio di danno grave per il minore e in seguito alla decisione del Tribunale per i Minorenni, che deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni;
- accoglienza: la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio di msna sul territorio sia in caso di sbarco, di soluzioni di accoglienza idonee e dedicate allo specifico target, è fondamentale per l'attivazione dei servizi e delle tutele previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del minore è garantita in strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;




- identificazione: l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore se già nominato o del tutore provvisorio, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria;
- accertamento dell'età: qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga.







Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato è previsto che l'accertamento dell'età, del quale sia il minore sia l'esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ed effettuato ai sensi del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato il 9 luglio 2020.



L'accertamento dell'età è condotto da professionisti adeguatamente formati, alla presenza di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del genere e del sesso, dell'integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l'ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge;



- informativa: durante la prima accoglienza i msna dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale;
- primo colloquio e cartella sociale: colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, incluse eventuali vulnerabilità. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato;


- 
- affidamento familiare quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
  - rimpatrio assistito e volontario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sentiti il minore e il tutore, previa indagini familiari nel Paese di origine;
  - permessi di soggiorno per minore età per i msna, per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione;
- 


- 
- tutela, con l'introduzione dell'elenco dei tutori volontari per l'infanzia e l'adolescenza, presso ogni Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  - accesso di tutti i msna, indipendentemente dalla richiesta di asilo, nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROMI) ora denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
  - al compimento della maggiore età, possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura;
- 

- 
- possibilità di affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21° anno di età, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale;
  - diritto alla salute e all'istruzione;
  - diritto all'ascolto nei procedimenti;
  - diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio;
  - possibilità, per i minori richiedenti protezione internazionale, che la relativa domanda sia presentata dal tutore o, nelle more della nomina di quest'ultimo, dal responsabile della struttura di accoglienza.
- 

La richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno per minore età va presentata alla DG Immigrazione del MLPS.


Per ciò che concerne la conversione del PDS per minore età dei msna al raggiungimento dei 18 anni di età, ecco alcune importanti precisazioni relative alla richiesta di parere alla DG Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni.







1. La richiesta di parere è un atto obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età.


Il D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, reintroduce l'istituto del silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, aggiungendo all'articolo 32, comma 1-bis l'inciso: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».






2. Il “Titolo di viaggio” non rientra tra i documenti necessari al fine della richiesta di parere da caricare sul portale SIM. I documenti utili e necessari sono quelli che attestano che il/la ragazzo/a è riconosciuto dall’autorità consolare e diplomatica, ossia documenti comprovanti l’identità della persona, quali un passaporto o un attestato di identità consolare. Il possesso di tali documenti già al momento della richiesta di parere è un modo per agevolare/anticipare la successiva conversione del PDS per minore età ottenuto ex art 10 della legge n. 47 del 2017.





3. Ecco i casi per i quali la richiesta di parere alla DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione NON deve essere inviata:


- per i msna che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
  - per i msna affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
  - per i msna per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
  - per i msna che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
- 




PRIMO COLLOQUIO: LO SCOPO DEL PRIMO COLLOQUIO È FAVORIRE LA TEMPESTIVA EMERSIONE DEGLI ELEMENTI UTILI ALLA PROTEZIONE DEL MINORE AL FINE DI ORIENTARE PRONTAMENTE L'INTERVENTO VERSO IL PERCORSO AMMINISTRATIVO PIÙ IDONEO NEL "SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE" ("BEST INTERESTS OF THE CHILD").



L'ART. 5 DELLA LEGGE 47/2017 COLLOCA IL "PRIMO COLLOQUIO" NELLA FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA, NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALL'INGRESSO DEL MINORE NEL PROGETTO, AL FINE DI POTER RILEVARE PRONTAMENTE SIA GLI EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO, CHE POSSONO ESPORRE IL MINORE A SITUAZIONI PER LUI PREGIUDIZIEVOLI, SIA I FATTORI DI PROTEZIONE, CHE POSSONO INVECE AIUTARLO A MITIGARE LA SUA CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ, PER POI AVVIARE NEI TEMPI CONCESSI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'ETÀ MEDIA DEI MSNA CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA (16-17 ANNI), UNA PRESA IN CARICO E UN ITER AMMINISTRATIVO ADEGUATI.





Elementi fondamentali da acquisire:


- raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
  - evidenziare le lingue parlate dal minore e l'eventuale appartenenza ad una minoranza linguistica o etnica;
  - ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
  - ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;
  - ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese e in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;
- 

- 
- raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi;
  - evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
  - rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
  - evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza affinché vi aderisca.
- 




NELLA PRIMA INFORMATIVA LEGALE È IMPORTANTE CHIARIRE QUESTI ELEMENTI:

- DIRITTI E DOVERI DEL MSNA IN ITALIA (INESPELLIBILITÀ, PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ, PERCORSO DI INTEGRAZIONE);
  - EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ IN CASO DI DUBBI FONDATI RELATIVI ALL'ETÀ DICHIARATA;
  - PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E REGOLAMENTO DUBLINO;
  - DIRITTI DEI MSNA VITTIME DI TRATTA E POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO IN UN PERCORSO DI PROTEZIONE PER VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI;
  - POSSIBILITÀ DI AVVIARE LE PRATICHE PER UN RIMPATRIO ASSISTITO CON MODALITÀ ADEGUATE ALL'ETÀ.
- 




Per quanto riguarda la volontà, espressa dal minore, di presentare un'istanza di protezione internazionale, il ruolo del tutore di un minore richiedente asilo è il seguente: per la formalizzazione del C3 (l'intervista in Questura che dà l'avvio alla richiesta di asilo) è sufficiente la presenza della persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (come per esempio il responsabile del centro di accoglienza dove si trova il msna); al momento dell'audizione in Commissione Territoriale del msna richiedente protezione internazionale, è previsto, invece, l'obbligo della presenza del tutore.







IL PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE È CODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 20 NOVEMBRE 1989, E RATIFICATA DALL'ITALIA IL 27 MAGGIO 1991 CON LA LEGGE N. 176), SECONDO IL QUALE: "IN TUTTE LE DECISIONI RELATIVE AI FANCIULLI, DI COMPETENZA SIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE DI ASSISTENZA SOCIALE, DEI TRIBUNALI, DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE O DEGLI ORGANI LEGISLATIVI, L'INTERESSE SUPERIORE DEL FANCIULLO DEVE ESSERE UNA CONSIDERAZIONE PREMINENTE".



La Procedura Dublino per i msna: l'articolo 8 del Regolamento UE n. 604/2013 ("Regolamento Dublino") e il suo Regolamento di Esecuzione, Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, come modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 118/2014 ("Regolamento di Esecuzione"), individuano i criteri da applicare per la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della richiesta di protezione internazionale formulata da un minore straniero non accompagnato.

Il Regolamento stabilisce che, nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato, lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale sia quello nel quale si trova legalmente:


- un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore (ex. art. 8.1)
  - un parente, qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei (ex. art. 8.2).
- 



La procedura Dublino ha per obiettivo esclusivamente la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della richiesta di protezione internazionale. Non si tratta di una procedura amministrativa di ricongiungimento familiare, la quale presuppone determinate condizioni economiche, finanziarie e alloggiative da parte del familiare/parente e ha per obiettivo l'affidamento del minore al familiare/parente.

Nelle more della procedura Dublino, il msna continua ad avere accesso al sistema di accoglienza secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015.

(Esempio: Amir è un minore non accompagnato di origine irachena, giunto in Italia in maniera irregolare. Da una prima valutazione emerge la necessità per lo stesso di richiedere la protezione internazionale. Inoltre, il ragazzo dichiara di avere un fratello maggiore che risiede da anni in Francia. Secondo l'articolo 8.1, è possibile, una volta valutato il superiore interesse di Amir, chiedere la presa in carico da parte delle autorità francesi)





LE ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI CHE UN TUTORE VOLONTARIO PUÒ ESSERE CHIAMATO A SVOLGERE:

- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ.
  - PRESENTAZIONE DELL'EVENTUALE RICHIESTA DI ASILO POLITICO, O PROTEZIONE SUSSIDIARIA O PROTEZIONE SPECIALE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 18 TER DEL T.U. IMMIGRAZIONE, PER I MINORI VITTIME DI TRATTA.
  - DOVERE DI INFORMARE IL MINORE CHE IN UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PUÒ ESSERE ASSISTITO DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA E DI AVVALERSI DEL GRATUITO PATROCINIO.
- 

- 
- PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEL MINORE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 3, 5, 6 E 7, DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017.
  - DEVE ESSERE SENTITO PER IL RIMPATRIO ASSISTITO O VOLONTARIO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017.
  - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE DUBLINO III, SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI.
- 

- 
- RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI CHE HANNO IN CARICO IL MINORE, LE COMUNITÀ RESIDENZIALI O LE FAMIGLIE AFFIDATARIE.
  - ATTIVITÀ DI CONTATTO E DI RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SCOLASTICO/FORMATIVE.
  - RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017.
  - PRESTAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO NELLE DECISIONI E INTERVENTI SANITARI.
  - MONITORAGGIO DELLE SCELTE DI ACCOGLIENZA PER IL MINORE SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017.
  - RICHIESTA PER I MINORI VITTIME DI TRATTA UN PROGRAMMA SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017.
- 